

ente C. LENTATE SUL SEVESO c_e530	sigla CC	numero 15	data 02-05-2022
Nr. CC / 15 / 2022 OGGETTO: Individuazione dello schema regolatorio per la regolazione della qualità per il Comune di Lentate sul Seveso per il periodo 2022-2025 (Art. 3 - TQRIF, Allegato A alla deliberazione ARERA 15/2022/R/RIF) in qualità di ente territorialmente competente.			



COMUNE di LENTATE sul SEVESO

Provincia di Monza e della Brianza

ORIGINALE

Sessione **ordinaria**
Seduta **a porte aperte**

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

L'anno Duemilaventidue, addì Due del mese di Maggio alle ore 20.15 in Lentate sul Seveso e nell'Aula Magna della scuola secondaria dell'Istituto Comprensivo "E. Toti", in seguito a regolare avviso scritto consegnato nei termini e nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio Comunale.

I componenti il Consiglio Comunale presenti risultano dal seguente prospetto:

Componente	P.	A.G.	A.I.	Componente	P.	A.G.	A.I.
FERRARI LAURA CRISTINA	X			RADICE LUIGI	X		
PAOLA							
FEDRIGO ANDREA	X			TUNINATO ANDREA	X		
BIDOIA ALESSANDRO		X		VILLA MARINELLA	X		
GILARDI XENIA	X			BENEGGI SILVANO	X		
RAMON CRISTINA	X			ROSSI CINZIA	X		
AMOROSO ATTILIO	X			CAPPELLETTI MARCO		X	
				ANTONIO LUIGI			
MANDATO ANTONIO	X			BORIN GIANFRANCO GIORGIO	X		
BUSNELLI GIUSEPPE	X			BERETTA GIUSEPPE	X		
NARDOZZA GIADA	X						

P. presente A.G. assente giustificato A.I. assente ingiustificato

In complesso si hanno i seguenti risultati: *Componenti il Consiglio presenti n. 15 Assenti n. 2*

Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Giuseppe Ministeri.

Il Presidente del Consiglio comunale, Ing. Attilio Amoroso, riconosciuta legale l'adunanza ed accertatosi che l'oggetto da trattare si trova da 24 ore depositato nella sede municipale dà avvio alla discussione dell'argomento posto all'ordine del giorno specificato nell'oggetto.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, il Vicesindaco Matteo Turconi Sormani e gli Assessori Marco Boffi, Domenico Pansera e Barbara Russo.

OGGETTO: Individuazione dello schema regolatorio per la regolazione della qualità per il Comune di Lentate sul Seveso per il periodo 2022-2025 (Art. 3 - TQRIF, Allegato A alla deliberazione ARERA 15/2022/R/RIF) in qualità di ente territorialmente competente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta dell'Assessore all'Ecologia, in base alla quale viene adottato il presente provvedimento;

Uditi gli interventi dei Consiglieri comunali che sono riportati integralmente nell'allegato alla presente deliberazione, come previsto dall'art. 61 del vigente regolamento del Consiglio comunale;

Premesso che l'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Vista la Deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif, con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario quadriennale;

Vista la Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/1/2022, con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha disciplinato il Testo Unico della "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF), attuando l'obiettivo di *"far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica"*, che articola i seguenti obblighi di servizio:

- per la qualità contrattuale:
 - a) Gestione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio;
 - b) Gestione dei reclami, delle richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati;
 - c) Punti di contatto con l'utente;
 - d) Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rimborso degli importi non dovuti;
 - e) Ritiro dei rifiuti su chiamata;
 - f) Disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare;
- per la qualità tecnica:
 - a) Continuità e regolarità del servizio;
 - b) Sicurezza del servizio;

Richiamato in particolare l'articolo 3.1 dell'Allegato A (TQRIF) che dispone quanto segue: *"Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel*

Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito”;

Considerato che:

- entro il 31/3/2022, pertanto, ciascun Ente territorialmente competente (ETC) avrebbe dovuto individuare il posizionamento nella matrice degli schemi regolatori, optando tra:
 - Schema I: livello qualitativo minimo;
 - Schema II: livello qualitativo intermedio;
 - Schema III: livello qualitativo intermedio;
 - Schema IV: livello qualitativo avanzato.
- in base al posizionamento scelto, si applicheranno i relativi obblighi di qualità contrattuale e tecnica, via via crescenti passando dal livello I al livello IV, con possibilità di determinare eventuali obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento (art. 2 deliberazione ARERA n. 15/2022; art. 3.2, Allegato A).

Preso atto che il termine del 31 marzo 2022 è da considerarsi ordinatorio, in quanto organicamente connesso con la scadenza dell'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni e del PEF, che è stata determinata al 31.5.2022 così come previsto dall'art. 3, comma 5 *sexiesdecies* del D.L. n.228/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 15/2022;

Tenuto conto che l'adeguamento agli obblighi ed il raggiungimento degli standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dallo schema della matrice regolatoria di appartenenza determinerà degli oneri da inserire nella componente “CQ” del piano finanziario 2022/2025, prevista dalla deliberazione ARERA n. 363/2021;

Rilevato che all'interno dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021, ARERA definisce l'Ente Territorialmente Competente come *“l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;*

Visto l'articolo 3-bis, c. 1-bis del D.L. 138/2011, il quale attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo (...)”;*

Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii. e in particolare:

- l'art.200, comma 7, ai sensi del quale è permesso alle Regioni adottare *“modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali”*, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente;
- l'art. 201, comma 1, il quale specifica che: *“Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti”;*

Considerato che:

- alla data di approvazione della presente deliberazione non è noto il soggetto a cui è affidato il ruolo di Ente Territorialmente Competente per l'anno 2022 e che quindi siano da ritenere implicitamente assegnate ai Comuni le funzioni a esso spettanti;
- le funzioni riservate all'Ente Territorialmente Competente, in seno all'organizzazione dell'ente, sono distinte in quanto i compiti a cui esso è chiamato non si esauriscono nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte che per la natura dell'Ente Locale non possono che spettare all'organo politico di indirizzo;

Visto il D.lgs. 267/2000 e in particolare:

- l'art. 107, ai sensi del quale *“i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”*;
- l'art. 42 in merito al profilo della competenza a deliberare;

Vista la Deliberazione 363/2021/R/Rif, all'articolo 2 commi 2 e 3, nei quali viene definita la componente tariffaria CQ come *“la componente di cui al comma 9.2, di natura previsionale, per la copertura di eventuali oneri (...) aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità, ove non ricompresi nel previgente contratto di servizio”*;

Considerato che l'individuazione dello Schema Regolatorio di Gestione tra quelli indicati all'articolo 3.1 del TQRIF consente la valorizzazione puntuale della componente CQ mediante la ponderazione sugli obblighi di servizio e sugli standard generali di qualità che il servizio di Gestione dovrà garantire a far data dall' 1.1.2023;

Preso atto del livello qualitativo previsto nel contratto di servizio in essere e della ricognizione condotta nella gestione del servizio dalla quale emerge che gli standard raggiungibili nel periodo 2023-2025 permettono di delineare un percorso che permette di inquadrare l'ente nello schema regolatorio 1;

Ritenuto per tutti i motivi esposti sopra di individuare come schema applicabile per il periodo di riferimento (2023-2025) lo schema 1 *“livello qualitativo minimo”*;

Acquisiti i pareri positivi resi ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis, D.lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii., dal Responsabile del Settore Territorio, Ambiente e Sviluppo Economico in ordine alla regolarità tecnica, e del responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

Vista la L. 241/1990 e ss. mm. e ii.;

Visto lo Statuto comunale;

Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato:

presenti e votanti n. 15

DELIBERA

1. Di richiamare e approvare espressamente la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi dell'art. 3, L. 241/1990.
2. Di determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani secondo **lo schema 1 "livello qualitativo minimo"** di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio digestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif.
3. Di trasmettere ai Gestori il presente atto affinché gli stessi possano provvedere alle necessarie determinazioni degli effetti incidenti sul Piano Finanziario 2022-2025 in corso di predisposizione, sulla base della scelta operata al punto precedente.

Successivamente, attesa la tempistica di legge, con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato:

presenti e votanti	n. 15
favorevoli	n. 15

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE. N. 15 / 2022

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio

ing. Attilio Amoroso

Il Segretario Comunale

dott. Claudio Giuseppe Ministeri

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale.

ESECUTIVITA'

- X Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.lgs. n. 267/2000);
- Esecutiva decorsi 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio (art. 134, comma 3, D.lgs. n. 267/2000).